

Delibera n. 37/2020

**Misura 11, punto 4, di cui all'Allegato A alla delibera n. 130/2019. Differimento del termine.**

L'Autorità, nella sua riunione del 12 febbraio 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *"Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria"*;
- VISTA** la delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *"Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"*, pubblicata in data 1° ottobre 2019;
- VISTE** le misure di regolazione di cui all'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019, ed in particolare la misura 11 (*"Stazioni passeggeri"*), che al punto 4 stabilisce che *"le strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 112/2015, comprendono - tra gli altri - gli spazi richiesti dalle imprese ferroviarie per poter prestare servizi di accoglienza e assistenza alla propria clientela. I gestori di stazione provvedono conseguentemente, entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, ad apportare le necessarie integrazioni ai sistemi tariffari elaborati ai sensi della delibera dell'Autorità n. 96/2015, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 112/2015 e dal Regolamento"*;
- CONSIDERATO** che il suddetto termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 130/2019 è scaduto il 1° febbraio 2020;
- VISTA** la nota acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 1644 del 28 gennaio 2020, con la quale Grandi Stazioni Retail S.p.A. ha chiesto di prorogare al 1° marzo 2020 il

suddetto termine, in considerazione della complessità dell'attività di elaborazione necessaria, che implica anche il coinvolgimento di una società di revisione esterna alla propria organizzazione aziendale, e trattandosi della prima applicazione da parte di Grandi Stazioni Retail S.p.A. delle disposizioni previste dalla delibera n. 96/2015;

**CONSIDERATO**

che le strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario, facenti parte delle stazioni passeggeri, rientrano nella tipologia A di cui alla Misura 38 della delibera n. 96/2015, e di conseguenza il gestore di tali strutture è tenuto a predisporre un sistema di contabilità regolatoria finalizzato a fornire evidenza dei meccanismi di imputazione dei costi e dei ricavi relativi alla fornitura del servizio, ai sensi di quanto previsto dalle Misure 53 e seguenti di detta delibera;

**CONSIDERATO**

che il termine per la presentazione delle richieste di capacità di infrastruttura per l'orario di servizio 2020-2021, è stato fissato dai gestori delle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015, nei rispettivi prospetti informativi della rete 2021, al 14 aprile 2020, e che dunque il differimento al 1° marzo 2020 del termine previsto dalla misura 11, punto 4, della delibera n. 130/2019 non pregiudica le esigenze di programmazione delle imprese operanti nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

il differimento al 1° marzo 2020 del termine introdotto dalla misura 11, punto 4, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019.

Torino, 12 febbraio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)